




# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE  
E DEI FARMACI VETERINARI  
Uffici 2, 3 e 8



954/2016/43P

Trasmissione elettronica

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Assessorati Sanità Servizi veterinari  
Regioni e P.A.

IL.ZZ.SS.

UVAC e UVAC-PIF

*e per conoscenza:*

IZSAM "G. Caporale" - CESME

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS  
Associazioni di categoria del settore bovino e bufalino

FNOVI

AMNVI

Oggetto: Dispositivo dirigenziale prot. DGSAF n. 18971 del 5 agosto 2016 recante : "Dermatite Nodulare Contagiosa del Bovino (*Lumpy Skin Disease*). Misure di controllo straordinarie su tutto il territorio nazionale". Istruzioni operative.

In riferimento all'oggetto, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni operative relativamente all'applicazione di quanto previsto dal dispositivo prot. DGSAF n. 18971/2016 trasmesso con nota prot. DGSAF n. 18986/2016.

Attuazione articolo 1 Dispositivo dirigenziale n. 18971/2016:

- **prenotifica:** gli UVAC verificano che gli operatori primi destinatari delle partite di animali della specie bovina e bufalina provenienti da Paesi non interessati dalla malattia ma confinanti con Paesi infetti, abbiano notificato con 48 ore di anticipo l'arrivo delle partite;
- **vincolo sanitario e quarantena:** secondo quanto disposto dall'Autorità competente, le partite di animali sono sottoposte a vincolo sanitario presso i luoghi di prima destinazione e ad un periodo di quarantena per 10 giorni, inserendo il vincolo sanitario in BDN mediante l'utilizzazione dell'apposita funzione di "INSERIMENTO BLOCCO SANITARIO";
- **preparazione, mantenimento e invio dei campioni al laboratorio:** tutti gli animali appartenenti alle partite devono essere sottoposti a prelievo diagnostico (sangue in EDTA) per il test PCR il giorno dell'arrivo, ripetuto dopo 7 giorni. I campioni prelevati vanno opportunamente identificati sul verbale di prelievo campioni sul quale devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

- *specie, età, sesso, numero di identificazione dell'animale campionato e la descrizione di eventuali segni clinici o lesioni post mortem osservati.*

I campioni devono essere conservati in recipienti ermetici adeguati per evitare fuoriuscite di materiali biologici, mantenuti a temperatura di frigorifero e pervenire al laboratorio IZSAM-CESME entro 48 ore al massimo dal prelievo.

Se presenti campioni di tessuto o di organi devono essere posti in recipienti ermetici, separati, sigillati ed etichettati adeguatamente e mantenuti e spediti secondo le medesime modalità sopra descritte.

I campioni devono essere trasportati all'IZSAM-CESME con le dovute precauzioni e accompagnati dalla seguente dicitura:

**“Materiale patogeno di origine animale. Deperibile. Fragile. Da aprirsi soltanto all'interno del laboratorio IZSAM-CESME.”**

Il laboratorio deve essere informato con il dovuto anticipo del loro arrivo.

In caso di esito negativo ad entrambi i test PCR, viene revocato il vincolo sanitario dell'azienda e le successive movimentazioni degli animali devono avvenire mediante l'utilizzo del modello 4 informatizzato.

**Gestione eventuale positività:** in caso di esito positivo al test PCR, in prima o in settima giornata, si procede a:

- applicazione nell'allevamento delle misure previste dall'articolo 3 del d.P.R. n. 362/96.
- notifica del sospetto di Lumpy Skin Disease in SIMAN;
- abbattimento e distruzione di tutti i capi della partita introdotta dai Paesi membri oggetto del dispositivo prot. DGSAF n. 18971/2016;
- campionamento dei restanti capi sensibili e conviventi per l'esecuzione del test PCR.

In caso di positività anche su questi ultimi, si procede alla apertura del focolaio di Lumpy Skin Disease e si applicano le misure previste dal d.P.R. n. 362/96.

In caso di esito negativo sugli animali conviventi, viene ripetuto il test PCR dopo 7 giorni che se favorevole, determina la fine del vincolo sanitario dell'azienda e la revoca del sospetto in SIMAN.

Ferme restando le azioni specifiche previste dal d.P.R. n. 362/96, per gli aspetti legati alle spese per l'abbattimento e la distruzione degli animali si fa riferimento all'articolo 13 del Decreto legislativo n. 28/93.

Si invita alla massima diffusione della presente nota nonché alla tempestiva segnalazione di eventuali criticità e si ringrazia per la collaborazione.

PER IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Silvio Borrello

\*f.to Dott. Pierdavide Lecchini

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

*Responsabili/Referenti del procedimento:*

Dott. Pierdavide Lecchini – [p.lecchini@sanita.it](mailto:p.lecchini@sanita.it) - Dott. Marco Ianniello – [m.ianniello@sanita.it](mailto:m.ianniello@sanita.it) Dott. Gabriele De Santis – [g.desantis@sanita.it](mailto:g.desantis@sanita.it)  
dott. Angelo Donato – [a.donato@sanita.it](mailto:a.donato@sanita.it) dott. Luigi Presutti [l.presutti@sanita.it](mailto:l.presutti@sanita.it) dott. Luigi Ruocco – [lruocco@sanita.it](mailto:lruocco@sanita.it) dott. Olivia Bessi  
[o.bessi@sanita.it](mailto:o.bessi@sanita.it); dott. Francesca Pacelli - [f.pacelli@sanita.it](mailto:f.pacelli@sanita.it)